

9 settembre 2020

## Ulteriori misure di natura fiscale e societaria introdotte dal Decreto di Agosto

Con il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (il “**Decreto Agosto**”), pubblicato in G.U. il 14 agosto 2020, ed in vigore dal 15 agosto 2020, prosegue l’introduzione di misure di sostegno e di norme di natura straordinaria nel contesto dello stato di emergenza da COVID-19, la cui durata è stata prorogata fino al 15 ottobre p.v. per effetto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020.

In aggiunta alle principali misure in materia di rapporti di lavoro, già analizzate nella *newsletter* del 20 agosto u.s. ([link](#)), il presente documento fornisce prime indicazioni sulle principali disposizioni di natura fiscale e societaria previste dal Decreto Agosto.

Il Decreto Agosto segue il D.L. 18/2020, convertito con modifiche dalla Legge 27/2020 (il “**Decreto Curaltaia**”), nonché il D.L. 34/2020, convertito con modifiche dalla Legge 77/2020 (“**Decreto Rilancio**”).

### 1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO DELLE ASSEMBLEE

**Proroga fino al 15 ottobre 2020 delle modalità di svolgimento semplificato delle assemblee di società<sup>1</sup>**

- Il Decreto Agosto proroga l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 106, commi 2-6 del Decreto Curaltaia, applicabili alle assemblee delle S.p.A., delle S.a.p.A., delle S.r.l., delle Soc. Coop. e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15 ottobre 2020. Pertanto:
  1. A tutte le società di capitali si applicheranno, fino al 15 ottobre 2020, le disposizioni relative al voto espresso in via elettronica o per corrispondenza e all’intervento mediante mezzi di telecomunicazione (*i.e.* teleconferenza o videoconferenza).
  2. Limitatamente alle sole S.r.l., il voto – anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479, comma 4 c.c.– può essere espresso mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
  3. Le società quotate possono avvalersi della facoltà di (i) procedere alla nomina del rappresentante designato (cfr. art. 135-*undecies* TUF) anche ove tale facoltà non sia prevista nello statuto sociale; e (ii) accettare le deleghe e sub-deleghe conferite da un rappresentante ex art. 135-*novies* TUF al rappresentante designato.

<sup>1</sup> Articolo 71, comma 1 del Decreto Agosto.

## 2. MODIFICHE ALLA FISCALITA' DI ALCUNI STRUMENTI FINANZIARI

### P.I.R. - Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine<sup>2</sup>

- Il Decreto Agosto innalza ad € 300.000,00 il limite (precedentemente fissato ad € 150.000,00) per la sottoscrizione dei P.I.R. cd. "alternativi", cioè i P.I.R. introdotti dal Decreto Rilancio.
- In altre parole, gli investitori potranno beneficiare del regime di favore previsto per questa particolare tipologia di P.I.R. per investimenti di valore massimo pari ad € 300.000,00.

## 3. IMPRESE DEL SETTORE TURISTICO E DELLO SPETTACOLO

### Modifiche e proroghe al credito di imposta per locazioni immobiliari ad uso non abitativo<sup>3</sup>

- Il Decreto Agosto introduce delle modifiche al credito di imposta per canoni di locazione per immobili ad uso non abitativo (introdotto dall'art. 28 del Decreto Rilancio).  
In particolare, tale credito viene esteso:
  1. alle strutture termali; ed
  2. ai canoni relativi al mese di giugno, nonché al mese di luglio in relazione ai soli immobili utilizzati per attività stagionali.

### Esenzioni dall'imposta municipale propria (IMU) per i settori del turismo e dello spettacolo<sup>4</sup>

- Il Decreto Agosto esenta dalla seconda rata dell'IMU relativa all'anno 2020 in scadenza il 16 dicembre 2020:
  1. gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
  2. gli alberghi e pensioni con fini di lucro (categoria catastale D/2) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  3. gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  4. gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  5. gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

<sup>2</sup> Articolo 68 del Decreto Agosto.

<sup>3</sup> Articolo 77 del Decreto Agosto.

<sup>4</sup> Articolo 78 del Decreto Agosto.

	<p>Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, l'IMU non è dovuta anche per gli anni 2021 e 2022. Tuttavia, tale esenzione è condizionata all'autorizzazione della Commissione europea relativa agli aiuti di Stato.</p>
<p><b>Altre agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale<sup>5</sup></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per i periodi di imposta 2020 e 2021, il Decreto Agosto reintroduce – con alcune modifiche – il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere di cui all'articolo 10 del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 (“<b>D.L. 83/2014</b>”).</li> </ul> <p>Il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle spese sostenute.</p> <p>Il credito di imposta spetta anche: (i) alle strutture che svolgono attività agrituristica, (ii) agli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, nonché (iii) alle strutture ricettive all'aria aperta.</p> <p>Il credito di imposta è liquidato in un'unica soluzione. Non si applica, infatti, la ripartizione in quote annuali originariamente prevista. È, inoltre, utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97.</p>
<p><b>4. DETRAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</b></p>	
<p><b>Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica<sup>6</sup></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il Decreto Agosto prevede che le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica non trovino applicazione laddove tali interventi abbiano ad oggetto unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, nonché alla categoria catastale A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico.</li> </ul>
<p><b>5. CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETÀ SPORTIVE PROFESSIONISTICHE E DI SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b></p>	
<p><b>Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Per l'anno 2020 è riconosciuto un credito di imposta a favore delle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, a favore di: (i) leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche, (ii) società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile. Sono</li> </ul>

<sup>5</sup> Articolo 79 del Decreto Agosto.

<sup>6</sup> Articolo 80, comma 6, del Decreto Agosto.

<b>sportive dilettantistiche</b> <sup>7</sup>	<p>escluse dall'agevolazione le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.</p> <p>L'investimento pubblicitario deve essere (i) di importo non inferiore a € 10.000,00 (ii) effettuato nel periodo dal 1/7/2020 al 31/12/2020 mediante strumenti diversi dal denaro contante (iii) destinato a leghe e società sportive dilettantistiche con ricavi prodotti in Italia nel 2019 tra € 200.000,00 ed € 15.000.000,00.</p> <p>Il credito di imposta teorico è pari al 50% degli investimenti effettuati nel limite massimo complessivo di spesa dello Stato pari a € 90.000.000,00.</p> <p>Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.</p> <p>Con apposito decreto saranno definite le disposizioni attuative dell'agevolazione (es. procedure di concessione, documentazione richiesta).</p>
---	---

## 6. MISURE CONCERNENTI LA RISCOSSIONE<sup>8</sup>

<b>Rateizzazione dei versamenti sospesi con il Decreto Rilancio</b> <sup>9</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il Decreto Rilancio<sup>10</sup> ha previsto la ripresa della riscossione dei versamenti sospesi dai provvedimenti emessi per far fronte all'emergenza epidemiologica Covid-19: (i) in un'unica rata entro il 16 settembre 2020, o (ii) mediante rateizzazione (in massimo 4 rate mensili) con versamento della prima entro la medesima data.</li> </ul> <p>Il Decreto Agosto introduce la <u>possibilità</u> (alternativa al piano rateale di cui sopra) di pagamento delle somme oggetto di sospensione (senza applicazione di sanzioni e interessi e senza rimborso di quanto già versato):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per un <u>importo pari al 50%</u>, entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (in massimo 4 rate mensili) con versamento della prima entro la medesima data;</li> <li>2. per il <u>restante importo pari al 50%</u>, mediante rateizzazione (in massimo 24 rate mensili) con versamento della prima entro il 16 gennaio 2021.</li> </ol>
--	---

<sup>7</sup> Articolo 81 Decreto Agosto.

<sup>8</sup> Articolo 99, comma 1, Decreto Agosto.

<sup>9</sup> Articolo 97, Decreto Agosto.

<sup>10</sup> Articoli 126 e 127 del Decreto Rilancio.

<p><b>Differimento del termine di sospensione dei versamenti introdotto dal Decreto Cura Italia<sup>11</sup></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione del pagamento di alcune entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della Riscossione.</li> </ul> <p>Il Decreto Agosto sospende i termini di pagamento delle entrate tributarie sopra indicate in scadenza dall'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti aventi residenza, sede legale o sede operativa nei Comuni della c.d. "zona rossa") al 15 ottobre 2020 (prima, 31 agosto 2020).</p> <p>Il nuovo termine di versamento è fissato al 30 novembre 2020.</p>
<p><b>Proroga dell'estensione del periodo di decadenza dalle rateizzazioni introdotta dal Decreto Rilancio<sup>12</sup></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il Decreto Rilancio<sup>13</sup> ha reso meno stringenti le cause di decadenza dal beneficio del pagamento dilazionato prevedendo che, per i piani di rateazione in essere all'8 marzo 2020 e derivanti da provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, essa si verifichi in caso di mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (in luogo delle 5 rate in precedenza previste).</li> </ul> <p>Per effetto del Decreto Agosto, la misura viene estesa ai piani di rateazione derivanti da provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre 2020.</p>
<p><b>7. MAGGIORAZIONE EX-TASI</b></p>	
<p><b>Maggiorazione aliquota IMU<sup>14</sup></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ In sostituzione della maggiorazione della TASI (tributo abrogato con effetto dal 2020 e inserito nella nuova IMU), il Decreto Agosto ha introdotto la possibilità per i Comuni italiani di deliberare un ulteriore aumento dell'aliquota massima dell'IMU dello 0,08% a decorrere dal 2020.</li> </ul>

<sup>11</sup> Articolo 68, comma 1, Decreto Cura Italia.

<sup>12</sup> Articolo 154, comma 1, lettera b), Decreto Rilancio.

<sup>13</sup> Articolo 154, comma 1, lettera b), Decreto Rilancio.

<sup>14</sup> Articolo 108, Decreto Agosto.

## 8. RIVALUTAZIONE GENERALE DEI BENI D'IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI

### Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni<sup>15</sup>

- Il Decreto Agosto prevede la rivalutazione civilistica e, su base opzionale, fiscale, dei beni di impresa e delle partecipazioni (in imprese controllate e collegate registrate tra le immobilizzazioni), risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

Sono esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa.

Possono accedere al regime le società di capitali ed enti commerciali residenti in Italia che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio. La misura è estesa, inoltre, alle società di persone commerciali, alle imprese individuali, agli enti non commerciali residenti in Italia ed ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, anche distintamente per ciascun bene.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini fiscali con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3%. Il riconoscimento dei maggiori valori ai fini fiscali decorre dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Tuttavia, per le plusvalenze e le minusvalenze tale riconoscimento decorre dal quarto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.

Il saldo attivo della rivalutazione che costituisce una riserva in sospensione d'imposta per i soggetti a contabilità ordinaria può essere affrancato con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

Le imposte sostitutive predette possono essere corrisposte in massimo tre rate di pari importo (prima scadenza: il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita).

<sup>15</sup> Articolo 110 del Decreto Agosto.

## 9. WELFARE AZIENDALE – IMPOSTE SUI REDDITI

**Incremento del valore dei beni e dei servizi concessi al dipendente in esenzione da imposta<sup>16</sup>**

- Il Decreto Agosto incrementa, limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti escluso da imposizione ai fini delle imposte sui redditi. Non concorrono, infatti, alla formazione del reddito del dipendente i compensi in natura il cui importo complessivo non ecceda l'importo di € 516,46.

## 10. MECCANISMI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA FISCALE NELL'UNIONE EUROPEA

**Modifiche alla disciplina domestica di implementazione della direttiva sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea<sup>17</sup>**

- Il Decreto Agosto apporta una modifica al Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 49 che ha implementato in Italia la Direttiva (UE) 2017/1852 sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione Europea.  
  
Per effetto di tale modifica, l'istanza di apertura di procedura amichevole è preclusa qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. Prima della modifica in questione, la preclusione operava anche nel caso di pronuncia di una sentenza di merito da parte della commissione tributaria competente.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha organizzato una Task Force interna, la **Task Force Covid**, per monitorare costantemente l'evolversi della normativa. La Task Force Covid è a completa disposizione per supportarvi nell'individuazione, elaborazione ed implementazione delle migliori strategie volte a contenere gli impatti della diffusione del Covid-19 sull'operatività aziendale e sulla gestione dei rapporti commerciali in essere.

Per qualsiasi informazione scrivetececi a: [coronavirus@gop.it](mailto:coronavirus@gop.it)



INFORMATIVA EX ART. 13 del Reg. UE 2016/679 - Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento da parte dallo studio legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners (lo "Studio") sono quelli liberamente forniti nel corso di rapporti professionali o di incontri, eventi, workshop e simili, e vengono trattati anche per finalità informative e divulgative. La presente newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno manifestato il loro interesse a ricevere informazioni sulle attività dello Studio. Se Le fosse stata inviata per errore, ovvero avesse mutato opinione, può opporsi all'invio di ulteriori comunicazioni inviando una e-mail all'indirizzo: [relazioniesterne@gop.it](mailto:relazioniesterne@gop.it). Titolare del trattamento è lo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, con sede amministrativa in Roma, Via delle Quattro Fontane 20.

<sup>16</sup> Articolo 112 del Decreto Agosto.

<sup>17</sup> Articolo 113 del Decreto Agosto.